

*Comune di Livigno*

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER L'INTERVENTO IN LOC. VAL VIEIRA SU TERRENI IDENTIFICATI AL FG. N. 19 MAPP. N. 28 E 42, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (PGT) AI SENSI DEGLI ART. 2 E 8 DEL D.P.R. 160/2010 - VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 22 dicembre 2021 il Comune di Livigno ha formalizzato l'avvio del procedimento e di verifica di esclusione dalla VAS per l'intervento in discorso;
- con il medesimo atto sono stati individuati:
 - il richiedente nel sig. Bormolini Thomas in qualità di legale rappresentante della Società “Bormolini F.lli Gemelli s.r.l.” con sede in via Val Viera C.F. 83000120143 co-usufruttuaria degli immobili in discorso;
 - l'Autorità Procedente nella persona del Responsabile SUAP del Comune di Livigno, Dott.ssa Chiara Paggi;
 - l'Autorità Competente nella persona del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno, Arch. Valeria Bormolini;
 - I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti:
 - A.R.P.A. della Provincia di Sondrio;
 - A.T.S. della Montagna Dipartimento di Sondrio;
 - Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Comunità Montana Alta Valtellina;
 - Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio;
 - EKW Engadiner Kraftwerke;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio;
 - ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;
 - Provincia di Sondrio Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, Servizio Aree Protette
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
- con nota prot.n. 6832 del 14.03.2022 l'autorità procedente ha reso noto l'avvio del procedimento unitamente alla verifica di assoggettabilità dell'intervento alla valutazione ambientale strategica (VAS) a norma di legge;
- con nota prot.n. 6833 del 14.03.2022 è stato comunicato l'avvenuto deposito del Rapporto Preliminare ambientale e la messa a disposizione e pubblicazione sul SIVAS e sul sito del Comune di Livigno del progetto per l'intervento di “*realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione alloggio personale presso il sito produttivo esistente sui terreni siti in Val Vieira identificati catastalmente al Fg.n°19 Mapp.n°28-42*”, in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 160/2010;
- che ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS è stata presentata la seguente documentazione:
 1. Tav. 1: Planimetria generale;



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

2. Tav. 2: Piante progetto;
3. Tav. 3: Prospetti progetto;
4. Tav. 4: Sezioni progetto;
5. Tav. 5: Comparativa piante;
6. Tav. 6: Verifica superfici;
7. Tav. 7: Schema sottoservizi;
8. Tav. 8: Particolare fossa biologica;
9. Tav. 9: Particolare erogatore gasolio;
10. Tav. 10a: Planimetria casa della Sanità;
11. Tav. 10b: Piante casa della Sanità;
12. Tav. 10c: Estratti casa della Sanità;
13. Tav. 10d: Documentazione fotografica casa della Sanità;
14. Tav. 11a: Planimetria campo sportivo;
15. Tav. 11b: Piante campo sportivo;
16. Tav. 11c: Estratti campo sportivo;
17. Tav. 11d: Documentazione fotografica campo sportivo;
18. Tav. A: Piante approvate;
19. Tav. DF: Documentazione fotografica;
20. Tav. ES: Estratti;
21. Tav. IF: Inserimento fotografico;
22. Tav. RP: Relazione paesaggistica;
23. Tav. RT: Relazione tecnica;
24. Studio di incidenza ambientale;
25. Verifica esclusione procedura VAS Rapporto Preliminare

Nel termine del 13.06.2022 indicato nella nota prot. n. 6834 del 14.03.2022 con la quale l'Autorità Procedente ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando gli Enti territorialmente competenti a presentare le proprie determinazioni, sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi/pareri/elementi conoscitivi elencate di seguito:

- nota dell'ARPA Lombardia dipartimenti di Sondrio e Lecco Prot. N°15370/2022 del 30/05/2022;
- nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio Prot. n°21350/2022 del 27/07/2022;
- nota di Regione Lombardia – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria Prot. n°8232/2022 del 28/03/2022;
- nota della Comunità Montana Alta Valtellina Prot. n°8707/2022 del 01/04/2022;
- nota dell'ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste Prot. n°16615 del 13/06/2022;
- nota dell'EKW Engadiner Kraftwerke Prot. n°13565/2022 del 13/05/2022;
- nota della Provincia di Sondrio Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, Servizio Aree Protette prot. 16338/2022 del 09/06/2022;
- nota dell'ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste Prot. n°33101 del 28/11/2022.

Si riportano alcuni stralci significativi dei contributi pervenuti:

Di seguito vengono illustrate le osservazioni/contributi/pareri pervenuti nella conferenza di servizio riportandone le parti più significative:



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

A. PARERE ARPA

Suolo e sottosuolo

Secondo quanto riportato nella Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano del PGT l'ambito in esame ricade nella Classe geologica 3 con consistenti limitazioni. Visto il delicato contesto idrogeologico si rimanda alle NTA specifiche per tale classe di fattibilità.

In merito al rischio idrogeologico si pone in evidenza quanto riportato alla pag. 44 del Rapporto, ovvero: (...) Sulla base di quanto sopra, parrebbe che l'attuazione dell'intervento non sia perseguibile secondo quanto indicato dalla normativa geologica vigente, tuttavia occorre sottolineare che l'iniziativa riguarda la riqualificazione di un'attività esistente che si propone di migliorare l'insediamento paesistico della struttura con il contesto. (...)

Non condividendo quanto sopra affermato circa la coerenza dell'intervento edilizio con il contesto idrogeologico grazie alla "riqualificazione di un'attività esistente" e al "miglioramento dell'insediamento paesistico della struttura", si evidenzia come l'aumento della permanenza del personale prevista grazie alla realizzazione di alloggi, possa comportare un aumento del tempo di esposizione degli stessi ai pericoli naturali che caratterizzano la valle Viera (es. colate detritiche, valanghe), implicando a tutti gli effetti un aumento del rischio idrogeologico complessivo nel sito.

Scavi, demolizioni e valori di fondo Arsenico

Per gli scavi previsti col progetto edilizio e per tutte le specifiche in merito alle modalità di gestione anche dei depositi si rimanda, per le varie casistiche, a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017. In occasione di presentazione del progetto edilizio dovrà essere attestato il rispetto di quanto previsto da detto decreto.

A titolo collaborativo si portano a conoscenza dell'Amministrazione Comunale i numerosi riscontri nella matrice terreno, sul territorio di competenza e limitrofo, di tenori di Arsenico superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V parte quarta D.Lgs. 152/06. Come evidenziato dalla UO BAE del bi-Dipartimento ARPA di Lecco-Sondrio, tale occorrenza è da ricondurre a fenomeni naturali che possono essere indagati secondo quanto previsto all'art. 242 comma 13ter del D.Lgs. 152/06 e dall'art. 11 del D.P.R. 120/2017 e verificati con le procedure previste dalle Linee Guida SNPA 8/2018.

Per quanto riguarda i materiali derivanti da eventuali demolizioni da effettuare per la realizzazione dell'intervento edilizio, pur non essendo una problematica di competenza, si ricorda che l'eventuale presenza di coperture in cemento amianto e altri materiali contenenti amianto dovrà essere segnalata da parte del Proponente al Comune e all'ATS competente e che dovranno essere predisposti i relativi piani di rimozione e messa in sicurezza (piani di lavoro) da sottoporre alla stessa ATS.

Radon

Si ricorda che dovrà essere considerato anche quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 relativamente alla concentrazione del gas Radon negli ambienti abitativi e di lavoro.

Acque superficiali e sotterranee

Nel Rapporto si afferma che l'attività produttiva non prevede l'uso di sostanze potenzialmente dannose in caso di sversamenti.

Si ritiene che, data la presenza dell'attività in fregio al torrente Viera e l'elevata permeabilità dei depositi alluvionali e di versante che caratterizzano il sito, debba essere prestata la massima attenzione alla progettazione di tutte le misure di contenimento volte alla protezione delle acque superficiali e sotterranee.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

Ad ogni modo dovranno essere rispettati i dettami del Regolamento Regionale n. 4/2006 “Disciplina acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne”.

Acque reflue

Secondo quanto riportato nel Rapporto il sito in esame non è raggiunto dalla rete fognaria e le acque reflue provenienti dalla struttura in progetto verranno recapitate in vasca Imhoff e si afferma a pagina 27 che:

(...) essendo la zona sprovvista di fognatura è prevista la realizzazione di una vasca tipo “Imhoff” per lo smaltimento dei reflui domestici o assimilabili (...)

(...) dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica della capacità di assorbimento delle reti tecnologiche esistenti, secondo quanto previsto dall’Appendice G della D.G.R. VIII/2244 del 29/03/2006.

Qualora, a seguito della previsione di ampliamento dell’edificio e del conseguente potenziamento dell’attività insediata, le reti tecnologiche esistenti non dovessero soddisfare i requisiti di cui alla disposizione normativa di sopra riportata, le stesse dovranno essere adeguate, previa approvazione da parte degli Enti di competenza. (...)

Si ricorda che il PTUA regionale è stato aggiornato con la D.G.R. 6990 del 31 luglio 2017 che costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Per quanto concerne lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalle nuove strutture e per la progettazione e gestione delle vasche tipo Imhoff, si ricorda che dovranno essere rispettate le disposizioni del Regolamento Regionale n. 6/2019.

Acque meteoriche e pluviali – Invarianza idraulica

Si invita l’Autorità Competente a verificare l’applicabilità al progetto edilizio delle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero il Regolamento Regionale R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 ed il R.R. n. 8 del 19 aprile 2019 (Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7).

Ai fini esclusivamente collaborativi si suggerisce, nelle successive fasi di progettazione di eventuali sistemi disperdenti, di verificare in situ le proprietà idrogeologiche dei depositi interessati dall’intervento al fine di confermare le valutazioni preliminari contenute nella relazione di invarianza idraulica o nello studio geologico comunale.

Rifiuti

In merito all’utilizzo degli scarti di lavorazione ai fini di recupero energetico si richiamano le disposizioni del DM del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006”, in particolare il sub-allegato 1 e il sub-allegato 2.

Si rimandano all’autorità competente le relative valutazioni in sede di autorizzazione.

Aria

Per quanto concerne i sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’attività di essiccazione del materiale vergine dovranno essere osservati i criteri delle schede di cui alla D.G.R. n. 9/3552 del 30 maggio 2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943.”

Ad ogni modo si rimandano all’autorità competente le valutazioni in sede di autorizzazione alle emissioni.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

Si evidenzia come l'impatto ambientale della nuova attività sulla matrice aria andrebbe vista nel suo intero complesso della filiera, ovvero valutando dal punto di vista quantitativo anche il contributo alle emissioni dovute alla circolazione degli automezzi utilizzati per conferire il materiale vergine da essiccare all'impianto e di quelli utilizzati per il prelievo/commercio del materiale essiccato.

Viabilità

Nel Rapporto preliminare non viene specificata la provenienza del materiale vergine da essiccare. E' pertanto necessario che l'Autorità Competente valuti, in funzione delle modalità di approvvigionamento del materiale, ovvero anche in base al tipo di automezzi utilizzati ed ai percorsi-tipo adottati, se esistono delle criticità lungo la viabilità locale in termini di praticabilità delle stesse, anche al fine di consentire di individuare eventuali criticità ambientali lungo i percorsi (emissioni in atmosfera e rumore).

Impatto acustico

L'ambito d'intervento ricade all'interno della Classe I, come evidenziato anche nel Rapporto Preliminare a pagina 45, del vigente Piano di zonizzazione acustica del Comune di Livigno approvato con D.G.C. n. 23 del 3 luglio 2012.

A riguardo è necessario che il Comune, Ente deputato alla vigilanza e controllo dell'inquinamento acustico, verifichi la compatibilità dell'intervento previsto, nonché dell'attività già esistente, con quanto consentito in aree in Classe I di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997, nonché nella D.G.R. 9776/2002.

Considerato che anche il Piano di Zonizzazione acustica è uno strumento di pianificazione del territorio comunale è necessaria la verifica di coerenza tra tale Piano e il PGT vigente che colloca l'area in zona "D2- produttivo esistente", verificando le destinazioni d'uso ammesse; il Comune ha infatti l'obbligo di garantire, secondo quanto stabilito all'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza tra il PGT vigente e il PZA approvato.

Previa la suddetta necessaria verifica, in merito all'impatto acustico di quanto previsto nel progetto si fa osservare quanto segue.

Nel Rapporto si afferma che:

(...) Vista la tipologia dell'attività, la struttura e la capacità fonoisolante della struttura edilizia esistente, i limiti d'accettabilità previsti dalla normativa vigente, considerato che non è applicabile il criterio differenziale del rumore, si ritiene che le emissioni sonore, causate dall'ampliamento dell'attività, genereranno livelli sonori nell'ambiente esterno, inferiori a quelli stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Livigno. (...)

A riguardo si fa presente che anche qualora l'impianto operasse a ciclo continuo (24 ore giorno) lo stesso è soggetto al rispetto del limite differenziale di immissione in quanto non definibile come "impianto a ciclo produttivo continuo esistente" ai sensi del DM 11/12/1996. L'applicabilità di tale limite deve pertanto essere valutato in relazione alla presenza di "ambienti abitativi" come definiti all'art.2 della LQ 447/95 e s.m.i..

Si fa presente che in ogni caso l'impianto deve garantire il rispetto dei limiti assoluti (articoli 2 e 3 del DPCM 14/11/1997); a riguardo quanto indicato nel documento presentato risulta generico e non permette di verificare in via previsionale il rispetto di tali limiti.

Inoltre, poiché l'impianto oggetto dell'istanza fa parte di un'attività produttiva già esistente, la verifica del rispetto dei limiti di legge deve considerare tutta l'attività nel suo insieme.

A riguardo si evidenzia che le valutazioni di impatto acustico devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica (D.Lgs. 42/2017).



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

Conclusioni

In relazione alle competenze ambientali, si ritiene che gli elementi evidenziati nel presente parere, in particolare in tema di rischio idrogeologico, tutela delle acque superficiali-sotterranee e inquinamento acustico, potrebbero limitare gli interventi così come proposti; pertanto, quanto sopra indicato dovrà essere debitamente considerato dall'Autorità Competente e dall'Autorità Procedente ai fini del proseguo del procedimento di VERVAS.

B. PARERE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO

Si riportano di seguito alcuni stralci del parere dell'Ente e le valutazioni/azioni:

- 1. l'impianto di illuminazione di sicurezza realizzato ai sensi della UNI EN 1838 dovrà garantire il posizionamento degli apparati illuminanti vicino ed immediatamente all'esterno di ogni uscita di emergenza, vicino (entro i 2 m) ad ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata (5lux), sui segnali di sicurezza delle vie di esodo, vicino (entro i 2 m) alle scale, in modo che ogni rampa riceva luce diretta;*
- 2. nella fase realizzativa dei "silos" esterni dovranno essere adottate opportune soluzioni impiantistiche (chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione ecc.) secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato IV del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. I silos dovranno inoltre essere dotati di apposito impianto di spegnimento interno azionabile manualmente a distanza di sicurezza;*
- 3. Nelle aree oggetto di formazione di potenziali atmosfere esplosive derivate da polveri, devono essere adottate le procedure di cui Titolo XI del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e debitamente documentate;*
- 4. gli impianti di protezione attiva proposti negli elaborati progettuali, devono essere alimentati da sorgente elettrica di sicurezza atta ad assicurare il funzionamento anche in caso di assenza di fornitura dell'energia elettrica ordinaria;*

Per quanto non espressamente indicato, dovrà essere rispettata la regola tecnica allegata al Codice di prevenzione incendi di cui al DM 03/08/2015 modificato con decreto 18/10/2019, tutte le normative di sicurezza ed i criteri tecnici di prevenzione incendi applicabili.

Si precisa, che fanno parte integrante della presente valutazione del progetto, gli elaborati tecnici progettuali acquisiti da codesto SUAP ai sensi del DPR n° 160 del 07/09/2010, contraddistinti dai seguenti file:

<i>sub_881607274912076817_83000120143-15062022-1727.008</i>	<i>Relazione tecnica</i>
<i>sub_16016075140368672974_83000120143-15062022-1727.007</i>	<i>Tavola 1</i>
<i>sub_6904048158604317446_83000120143-15062022-1727.006</i>	<i>Tavola 2</i>
<i>sub_7899483597002329880_83000120143-15062022-1727.005</i>	<i>Tavola 3</i>

A lavori ultimati e prima della messa in esercizio, il titolare dell'attività è tenuto a produrre specifica istanza ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 08/03/2006 e s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 151/2011 mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da redigersi sulla modulistica di prevenzione incendi reperibile nell'apposita sezione del sito internet www.vigilfuoco.it corredata delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi, nelle modalità di cui al DM 07/08/2012.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

C. PARERE REGIONE LOMBARDIA – DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Con riferimento all'oggetto ed esaminata la documentazione reperita sul sito web comunale, si concorda con le conclusioni del rapporto ambientale preliminare che ritiene di non dare avvio al processo di VAS.

D. PARERE COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 43 della L.r. n. 31/2008 (vincolo forestale) alla realizzazione delle opere in progetto secondo gli elaborati pervenuti, fatti salvi sia eventuali diritti di terzi che quanto previsto da ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge, nonché subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- *Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere contenuto allo stretto necessario per la realizzazione dell'opera, garantendo lo sgombero di ramaglie e di ogni materiale di risulta secondo la normativa vigente;*
- *Al termine dei lavori tutte le terre smosse dovranno essere raccordate al profilo naturale del terreno e inerbite con essenze tipiche della zona garantendo il pieno attecchimento.*

Si evidenzia che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco tiene altresì luogo dell'autorizzazione alla trasformazione del suolo di cui all'art. 44 della L.r. n. 31/2008.

E. PARERE ERSAF – ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Si ritiene, per gli aspetti di competenza, di dover richiedere l'assoggettabilità alla valutazione ambientale "VAS" per l'attuazione, in variante al PGT, dell'intervento di realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione alloggio personale presso il sito produttivo esistente sui terreni siti in Val Viera identificati catastalmente al Fg. n. 19 Mapp. nn. 28 – 42 del Comune di Livigno;

Nel merito dei futuri aspetti procedurali, legati ad una definizione dei contenuti dell'intervento proposto e delle soluzioni adottate, dovranno essere attentamente considerati e approfonditi, in particolare, i seguenti elementi:

- *analisi dei fattori di pressione, impatti diretti ed indiretti a partire da cantierizzazione/lavorazioni, elementi di disturbo/fattori di pressione, interferenze, scarichi nel suolo/corpo idrico, emissioni in atmosfera, quali punti di significativa analisi ed interesse nel contesto ambientale, sulle componenti degli habitat, flora/fauna ed ecosistemi presenti nei Siti di Rete Natura 2000;*
- *definizione completa del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche dimensionali ed inserimento ambientale della struttura;*
- *verifica su mitigazioni e compensazioni proposte, con particolare riferimento ad effetti e componenti di miglioramento ambientale;*



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

F. PARERE EKWOEE – ENGADINER KRAFTWERKE AG OUVRAS ELECTRICAS D'ENGIADINA SA

Sulla scorta dello Studio di Incidenza Ambientale commissionato per il realizzando progetto ad EKW corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla circostanza che nella realizzazione del progetto di lavorazione del cippato de quo sussiste un concreto residuo specifico pericolo di inquinamento idrico in relazione al suddetto impluvio in premessa non opportunamente considerato nell'analisi dedicata. Quanto sopra EKW afferma in considerazione di tre obiettivi fattori:

- a) la forte capacità inquinante degli IPA (idrocarburi policiclici armati) presenti nelle ceneri di combustione di risulta che in quanto microinquinanti possono sviluppare importanti tossicità già in concentrazioni assai modeste;
- b) l'estrema vicinanza dell'alveo del Torrente Viera al nuovo luogo di produzione.
- c) la zona di alta tutela ambientale per la naturalità del paesaggio in cui il nuovo impianto si troverà ad operare tanto più che l'alveo in sinistra orografica del Torrente Viera si trova a demarcare l'estensione del Parco Nazionale dello Stelvio. Partendo da queste oggettive ed innegabili circostanze di fatto e di luogo fa specie che il progetto non sia stato analizzato con la dovuta attenzione per tutti i potenziali aspetti di criticità ambientale.

In particolare la scrivente evidenzia come imperitamente, al netto degli accorgimenti dedotti a tutela dell'ambiente per il ciclo produttivo e per lo stoccaggio del prodotto, non sia stato colto che non è stato previsto alcun sistema di depurazione per tutte le acque reflue industriali di dilavamento delle aree dello stabilimento esterne ai realizzandi edifici (cortili, piste di arrocamento e rampe d'accesso alle entrate dei corpi di fabbrica).

Considerata l'estrema volatilità delle polveri tossiche rappresentate dalle ceneri di combustione (pesanti e leggere) e la previsione di aperture attraverso le quali i camion entreranno ed usciranno dagli edifici industriali, nonché le continue manovre di movimentazione dei macchinari già operativi in loco per l'attività di produzione di calcestruzzo, è intuitivo considerare che dette aree esterne saranno interessate da fuoriuscita, deposito e successiva veicolazione di quantitativi di polveri al di fuori dei nuovi edifici di produzione deputati a contenerle.

In proposito basti pensare anche solo alle perdite dai camion di chips (da smaltire quale rifiuto produttivo), durante le fasi di carico e scarico. Tale inconveniente è fenomeno assai diffuso laddove si opera in stabilimenti con materiali da trasportarsi di dimensioni micron come appunto le polveri (ad es. attività produttive minerarie).

Queste perdite o dispersioni, soprattutto in un'ottica di accumulo nel tempo senza protezioni dagli agenti atmosferici, costituiscono concreto pericolo di inquinamento idrico. Si deve ritenere infatti che con interessamento dell'azione meccanica di dilavazione meteorica le polveri tossiche avranno a raggiungere facilmente, considerata la loro pendenza e la vicinanza al torrente, anche a voler escludere possibilità di assorbimento in falda (tutto da verificare poiché lo studio riferisce "non si hanno dati in merito alla circolazione idrica sotterranea") nonché l'attività fluviale erosiva, le acque del Torrente Viera che veicoleranno così le sostanze inquinanti sino al Lago di Punt Dal Gall serbatoio di raccolta a scopo idroelettrico di EKW.

Al riguardo si evidenzia che per l'analisi sullo stato di qualità dell'acqua invasata nel Lago ARPA Lombardia procede secondo l'apposita Tabella I,A di valutazione ambientale, quest'ultima ha parametri di tolleranza



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

molto bassi per le sostanze qualificabili come IPA e che pertanto immancabilmente saprà cogliere la nuova presenza di tali sostanze inquinanti.

Tale modalità di inquinamento industriale costituisce innegabilmente un rischio specifico che non è stato valutato dallo Studio di Incidenza Ambientale laddove a fronte di una denunciata mancanza in precedenza di un sistema di smaltimento per i reflui moderno ed efficiente" sorprendentemente nell'analisi della valutazione ambientale ci si è accontentati del solo effetto migliorativo dato dalla fossa Imhoff deputata alla sola depurazione delle acque definite domestiche derivanti dall'uso del personale dei servizi igienici da parte del nuovo previsto personale aggiuntivo.

Per tali fondate ragioni come sopra premesse ed evidenziate EKW

CHIEDE

che l'Onorevole Amministrazione Comunale, considerata l'evidenza della criticità specifica segnalata, Voglia porvi rimedio dando istruzioni per individuare la miglior soluzione tecnica da adottarsi ad integrazione di quanto prospettato dall'istante onde garantire una reale ed adeguata tutela ambientale.

A parere della scrivente il progetto dovrebbe altresì prevedere, con logica correttiva funzionale da adottarsi a protezione del terreno e dell'impluvio ai sensi dell'art. 113 capitolo 3. del D. Lgs. 152/06 ed in conformità al D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 come modificato da ultimo con D. Lgs. entrato in vigore il 29.09.2020, All. 1 capitolo 1.2, un'efficace opera di raccolta delle suddette acque di dilavamento delle aree esterne scolanti con processo di bonifica delle medesime ante sversamento nel Torrente.

Quanto sopra potrebbe ad esempio realizzarsi con autonomo dedicato realizzo di un sistema di drenaggio formato da condotte da convogliarsi in apposito fosso di bonifica da collocare a margine e lungo la fascia di rispetto del Torrente Viera.

Ben inteso la presente presa di posizione della nostra società non vuole costituire e non costituisce opposizione alla realizzazione delle opere per cui è istanza: tuttavia EKW sin d'ora FORMULA ESPRESSA RISERVA per l'ipotesi in cui nessun accorgimento aggiuntivo sarà richiesto da codesta Onorevole Amministrazione se malauguratamente, con la messa in opera dell'attività de qua, si evidenziassero nel monitoraggio periodico di ARPA, nella zona prossima allo sfociare del torrente Viera nel Lago di Punt dal Gall, ed in particolare nei sedimenti, negli organismi bentonici o nel biota (trota salmerino in particolare) valori inquinanti di IPA (ora esenti), di ritenere l'Amministrazione Comunale poiché così o opportunamente avvisata corresponsabile per condotta omissiva per provocato danno ambientale. Il pericolo infatti sarebbe ora ed "ab origine" facilmente ovviabile con prescrizione im osta alla Società istante Bormolini f.lli Gemelli di realizzo di idoneo sistema di depurazione.

La chiara eventuale responsabilità sarebbe a nostro parere adossabile al Signor Sindaco considerato, come statuito dalla moderna conforme Giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr, tra le altre Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 2964 del 11 maggio 2020) che le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscono al Primo Cittadino, coadiuvato da consulenza tecnica, un ampio potere di valutazione della tollerabilità e dei limiti delle lavorazioni provenienti dalle industrie, per contemperarne le esigenze di pubblico interesse ambientale e sanitario.



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

G. PARERE PROVINCIA DI SONDRIO – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE, SERVIZIO AREE PROTETTE

Si riportano di seguito alcuni stralci del parere dell'Ente e le valutazioni/azioni:

La comunicazione in oggetto è pervenuta al prot. 6131 del 15.03.2022, unitamente al Rapporto Preliminare depositato e agli elaborati progettuali, comprensivi di Studio di Incidenza, in considerazione che l'area ricade entro il Sito di Rete Natura 2000 ZSC "IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel" ed è prossimo alla ZPS "IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio".

Dalla Relazione tecnica si evince che la verifica di sostenibilità ambientale riguarda la realizzazione di un impianto di lavorazione del cippato mediante creazione di nuovi spazi, in parte interrati, da integrare nell'area produttiva che costituisce il blocco edificato, finalizzati allo stoccaggio e alla lavorazione della biomassa, il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali da destinarsi all'alloggio temporaneo del personale impiegato nel comparto, nonché di una stazione di rifornimento di carburante per autotrazione ad uso privato. A riguardo di quest'ultima, si chiede una precisazione circa il fatto che in altri elaborati tale manufatto viene dichiarato come già eseguito. Agli interventi sopra elencati si aggiunge anche la realizzazione del sistema di smaltimento dei reflui, di cui l'area è sprovvista. Sarà oggetto di convenzionamento con l'amministrazione comunale di Livigno, la realizzazione, a cura del richiedente, di alcune piazzole ecologiche sul territorio comunale, in loc. Casa della Sanità e campo sportivo Trepalle.

Nella ricognizione dei rapporti con la pianificazione sovraordinata, il Rapporto preliminare, redatto ai fini della verifica di esclusione dalla Vas della variante, non si relaziona motivatamente con le valutazioni degli Uffici provinciali espresse per l'approvazione del PGT nel 2013, nelle quali si rappresentavano criticità riguardo il ruolo dell'area produttiva, così come inserita nella pianificazione comunale, ai fini del rafforzamento degli obiettivi di qualità prefissati dal Piano. Analogamente, il Rapporto Preliminare e lo Studio di Incidenza depositati non prendono in esame quanto riportato nel Parere di Valutazione di Incidenza n. 23 del 24/05/2013, espresso dalla scrivente Provincia sul medesimo Piano di Governo del Territorio, che sottolineava l'importanza di non realizzare nuove strutture o nuove attività artigianali/industriali nell'area in oggetto, auspicandone la dislocazione con recupero ambientale.

Nelle relazioni intercorse, dapprima con gli uffici tecnici comunali e successivamente con il richiedente e i professionisti incaricati, è emersa la necessità di aggiornare la relazione tecnica e gli elaborati progettuali una volta chiarito lo stato di fatto dell'area produttiva, riorganizzando preliminarmente aspetti tecnici e urbanistico-amministrativi che esulano dalla presente procedura, al fine di definire e circoscrivere correttamente le previsioni in variante e la loro portata in termini di sostenibilità ambientale.

Allo stato attuale, alcune matrici ambientali, quali a titolo esemplificativo acqua, suolo, sottosuolo, paesaggio e rumore, stante anche la difficoltà di conoscere le condizioni di partenza sulle quali valutare l'impatto delle modifiche proposte, risultano carenti e non integrate tra loro. Lo stesso Rapporto preliminare, introducendo azioni di mitigazione e compensazione per gli effetti ambientali indotti dalla variante, induce a ritenere necessaria una valutazione ambientale appropriata.

A fronte del contesto di elevata naturalità in cui è dislocata l'area produttiva e delle carenze sopraccitate, si ritiene opportuno approfondire le analisi ambientali anche ai fini della Valutazione di Incidenza, in modo tale da fornire, al termine del percorso, elementi di mitigazione e compensazione condizionanti la proposta



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

progettuale più ambientalmente sostenibile, in coerenza con quanto consentito al comma 4 dell'art. 53 delle NA del PGT. Si ritiene pertanto di non poter esprimere un parere di Valutazione di Incidenza in assenza degli approfondimenti richiesti, in quanto sulla base delle informazioni a disposizione permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa dell'opera così come attualmente proposta negli elaborati in esame. Si rimanda quindi l'emissione del Parere di Valutazione di Incidenza alla valutazione appropriata, da effettuare a seguito della predisposizione del Rapporto Ambientale (comprensivo di Studio di Incidenza aggiornato), in cui dovranno essere analizzati nel dettaglio gli effetti negativi della nuova attività su ambiente, habitat e specie e previste tutte le misure di mitigazione necessarie a contenerli.

Per quanto di competenza, previa riorganizzazione delle previsioni di variante, si propone pertanto di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica, avvalendosi delle Linee guida elaborate da Ispra (2015, 2018) disponibili sul sito di Regione Lombardia. La seconda Conferenza di Valutazione sarà occasione per allineare le procedure sia di Valutazione Ambientale Strategica che di Valutazione di Incidenza, tenendo anche in considerazione le valutazioni condivise con il Servizio Ambiente e Rifiuti, che ha anticipato che potrà esprimersi sul progetto in sede di parere della Conferenza SUAP (ex art. 8 del DPR 160/2010) una volta disponibile la documentazione relativa all'intero ciclo aziendale, compreso quello già esistente, destinato alla lavorazione inerti e betonaggio e ai diversi comparti ambientali interessati (emissioni in atmosfera, emissioni sonore, scarichi sia domestici che industriali).

H. PARERE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Con riferimento all'oggetto ed alla seguente documentazione pervenuta allo scrivente Parco:

- *atto di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 Legge n. 241/90, forma semplificata modalità asincrona, trasmessa dal Comune di Livigno in data 14.03.2022 (prot. n. 2885 del 15.03.2022), con documentazione relativa al procedimento disponibile al link indicato;*
- *comunicazione di avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere dell'Ente gestore dei Siti di Rete Natura 2000 ZSC "IT2040001 Val Viera Cima di Fopel" e ZPS "IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio";*

Dato atto che l'oggetto della determinazione da assumere in seno alla Conferenza di Servizi è la verifica di esclusione dalla valutazione ambientale "VAS", al fine di procedere all'attuazione dell'intervento in variante al PGT;

Verificati i contenuti del Rapporto preliminare, in termini di analisi dell'inquadramento progettuale, delle caratteristiche dimensionali e della localizzazione dell'intervento in progetto; si rileva che l'area interessata è nella parte terminale della Val Viera e ricomprende, in concreto, il sito di produzione del calcestruzzo esistente. L'intervento propone un ampliamento del comparto produttivo, mediante l'integrazione con il nuovo impianto a biomassa.

Evidenziati gli elementi di analisi prodotti nel Rapporto preliminare, con particolare riferimento alle componenti ambientali, alla definizione dell'ambito di influenza, alla vulnerabilità ed agli effetti generati/attesi;

Preso atto dei contributi ed osservazioni pervenute da Soggetti diversi/portatori di interesse nell'ambito del procedimento in corso, con l'indicazione di profili di criticità ambientale riscontrati in ordine all'intervento proposto;

Ricordato che nell'ambito dell'approvazione del PGT di Livigno, mediante deliberazione della Giunta Provinciale n. 80 del 22.05.2013, nell'ambito del sito produttivo in argomento (ricadente nella ZSC IT



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

2040001 e al limite del Parco Nazionale) “...si sottolinea l'importanza di non realizzare nuove strutture o nuove attività artigianali/industriali, mentre si auspica la dislocazione con recupero ambientale dell'attività esistente.”

Tutto ciò premesso e considerato necessario un passaggio complessivo in termini di analisi ed approfondimento, si ritiene, per gli aspetti di competenza, **di dover richiedere l'assoggettabilità alla valutazione ambientale “VAS”** per l'attuazione, in variante al PGT, dell'intervento di realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione alloggio personale presso il sito produttivo esistente sui terreni siti in Val Viera identificati catastalmente al Fg. n. 19 Mapp. nn. 28 – 42 del Comune di Livigno; Nel merito dei futuri aspetti procedurali, legati ad una definizione dei contenuti dell'intervento proposto e delle soluzioni adottate, dovranno essere attentamente considerati e approfonditi, in particolare, i seguenti elementi:

- analisi dei fattori di pressione, impatti diretti ed indiretti a partire da cantierizzazione/lavorazioni, elementi di disturbo/fattori di pressione, interferenze, scarichi nel suolo/corpo idrico, emissioni in atmosfera, quali punti di significativa analisi ed interesse nel contesto ambientale, sulle componenti degli habitat, flora/fauna ed ecosistemi presenti nei Siti di Rete Natura 2000;

- definizione completa del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche dimensionali ed inserimento ambientale della struttura;

- verifica su mitigazioni e compensazioni proposte, con particolare riferimento ad effetti e componenti di miglioramento ambientale;

Il Parco resta a disposizione per valutazioni preliminari nell'eventualità di futuri avanzamenti della soluzione progettuale.

Livigno, 20/09/2023



L'AUTORITA' PROCEDENTE
Paggi Dott.ssa Chiara
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005